

TORNATA DEL 1° LUGLIO

vole, discutendo i singoli articoli, l'accingerci a fare degli stretti e brevi ragionamenti: perciò invito l'onorevole commissario regio a rispondere a quella parte dell'obbiezione dell'onorevole Pica alla quale non ha risposto: che cioè se per una semplice trasgressione di limiti egli stabilisce la medesima pena che è inflitta contro il disertore, egli spinge colui che si trova aver varcati i confini alla voglia di disertare, sapendo che alla fin dei conti se verrà colto non potrà avere una pena maggiore.

Questo fatto si riduce a quel generale principio che io propugnava l'altro giorno dichiarando che, quando si stabilisce una forte pena ad un reato minore, ne avviene che colui che avrà commesso il minore di due reati che sono puniti della stessa pena non ha alcun freno, anzi è spinto a commettere il reato maggiore.

TROMBETTA, commissario regio. Alla obbiezione sua risponde la stessa disposizione di legge, inquantochè, a termini dell'emendamento della Commissione, sarebbe questo reato punibile col terzo grado del carcere militare, cioè da sei a nove mesi. La differenza adunque tra la pena che verrebbe stabilita per quest'infrazione e la pena che si infligge alla diserzione, la quale è estensibile a due anni, è notevolissima.

Debbesi poi avvertire che nel fatto della diserzione noi abbiamo la diserzione semplice, la recidiva, la diserzione con armi o con cavallo, le diserzioni qualificate insomma, le quali non sono comprese in questa prima parte dove si provvede ad una infrazione che si volle separare dal conato di diserzione, quantunque il più delle volte sia tale. Io credo pertanto che la Commissione avendo limitata la pena al terzo grado del carcere abbia stabilita una differenza abbastanza notevole, per cui non si possa assolutamente confondere la diserzione, in quanto alla pena, col fatto del semplice allontanamento dal confine.

PRESIDENTE. Il deputato Pirolì parla sul primo alinea?

PIROLÌ. Ho bisogno anch'io di uno schiarimento dal regio commissario. Egli non accetta la proposta della Commissione nella parte che alle parole: *stato arrestato*, sostituisce le altre: *si sia recato oltre i limiti*, ecc.

Ora io dichiaro che non so capire come il medesimo fatto debba essere punito o no, secondo che l'eventualità abbia portato che il soldato il quale ha oltrepassato i limiti stabiliti, cioè ha già consumata la trasgressione, sia stato arrestato o no. Domando uno schiarimento a questo riguardo.

TROMBETTA, commissario regio. Risponderò brevissime parole.

L'ostacolo cui ho accennato consiste essenzialmente nell'articolo 149 del Codice penale militare. Se prima che si compia il tempo in cui la diserzione sia manifesta il militare si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, e vi si restituisse effettivamente nel modo e nel termine che gli vengono prescritti, andrà esente dalla pena stabilita per la diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto ad

un castigo disciplinare, ed ove la dichiarazione di diserzione fosse già stata fatta, si riterrà come non avvenuta. Vede quindi la Camera che la condizione di quelli che varcano i confini sarebbe molto peggiore di quella di colui che diserta effettivamente. Ma quando un militare che varca i confini viene arrestato, il fatto stesso del di lui arresto... (*Interruzione e bisbiglio*)

PINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non interrompano il commissario regio.

D'ONDES-REGGIO. Li farete disertare per forza perchè non avranno più nulla da perdere.

PETITI, ministro per la guerra. Faccio una semplice osservazione.

Si tratta di vedere se uno è stato arrestato o se si è costituito. La differenza consiste tutta in ciò, imperocchè l'essersi costituito deve portare con sé il condono della pena.

Quando un militare varca il confine possono accadere tre casi: o è arrestato, o rientra, o non rientra più. Se non rientra più, è compreso nella categoria dei disertori; se si restituisce al quartiere, per questo ci deve essere il condono della pena o si deve limitare ad un castigo disciplinare; il terzo caso è l'arresto. Potrebbe benissimo non voler disertare, ma potrebbe anche aver voluto disertare, ed è per questa volontà che si punisce.

GIORGINI. Si fanno dall'onorevole Pica due obbietti alla prima parte dell'articolo 2.

Il primo, se ho bene inteso, era questo...

PICA. Il Ministero li accetta.

GIORGINI. Noi non li accettiamo.

Il primo dunque era questo: il sott'ufficiale, caporale o soldato che si reca al di là dei limiti assegnati dai bandi militari, non commette un reato di diserzione, ma un reato *sui generis*.

Se si crede di dover sottoporre questo reato ad una pena, si faccia pure; ma evidentemente non è questo il momento di farlo, perchè quello che noi stiamo ora facendo è una legge *sulle diserzioni*.

La disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo sarebbe dunque estranea all'oggetto della presente legge.

Farò osservare all'onorevole Pica come, sebbene si tratti veramente qui d'un reato *sui generis*, non può tuttavia sfuggire a nessuno la stretta relazione esistente tra questo ed il reato di diserzione.

Egli è certo che i fatti più frequenti di subornazione non accadono veramente nei luoghi ove sono i corpi stanziati, sotto gli occhi, dirò così, dei capi e delle autorità militari.

I convegni, i colloqui tra i subornatori e i soldati che si vogliono subornare accadono generalmente ad una certa distanza dal luogo dove risiede il comando dei corpi. Impedire ai soldati di allontanarsene è dunque un modo di sottrarli all'influenza dei subornatori, di prevenire le diserzioni.

Il secondo appunto, se non m'inganno, era questo: se voi non mettete una differenza tra la pena di questo